

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/92 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1992**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 che fissa talune disposizioni
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime
di perfezionamento attivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (*), in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione (†) ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che è opportuno alleggerire determinate disposizioni attualmente applicabili alle merci vincolate al regime; che è opportuno, a tal fine, precisare che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per talune operazioni di perfezionamento attivo effettuato su aeromobili civili; che, per motivi d'efficienza, è d'uopo fissare altresì l'importo minimo per la riscossione degli interessi compensativi;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la gestione del regime può essere semplificata per le imprese comunitarie che effettuano di frequente operazioni di perfezionamento con molteplici merci d'importazione e/o con molteplici prodotti compensatori; che la riduzione, anzi la soppressione, di intralci burocratici non mancherà di ripercuotersi positivamente sul costo dei prodotti esportati sui mercati terzi, accrescendo quindi la competitività delle imprese comunitarie su tali mercati; che occorre pertanto modificare talune disposizioni di applicazione attualmente in vigore;

considerando che le nuove disposizioni devono essere tali che le spese amministrative connesse al calcolo degli interessi compensativi non compromettano il beneficio derivante dal regime di perfezionamento attivo; che questo obiettivo può essere raggiunto con sistemi di controllo semplificati; che questi sistemi semplificati possono essere applicati di comune accordo in vari Stati membri quando l'operazione di perfezionamento venga effettuata in più Stati membri; che, per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre stabilire le modalità secondo cui i servizi della Commissione verificheranno i sistemi previsti e proposti dalla competente autorità di uno degli Stati membri interessati;

considerando che, nel quadro della semplificazione delle procedure amministrative, è opportuno ritoccare talune disposizioni relative all'utilizzo del bollettino d'informazione INF 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 prevede tassi forfettari di rendimento; che occorre

modificare taluni di questi tassi in modo da mantenere l'allineamento di questi tassi e dei coefficienti utilizzati per il calcolo delle restituzioni all'esportazione;

considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori ai quali la tassazione può essere applicata in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti secondari stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2228/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

- d) costruisce degli aeromobili civili da consegnare alle compagnie aeree;
- e) effettua riparazioni, modifiche o trasformazioni di aeromobili civili.

2) All'articolo 62, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Il paragrafo 1 non si applica:

- quando l'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio (*);
- quando si applichi l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base;
- quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari, elencati nell'allegato VII, sempre che questi corrispondano, proporzionalmente, alla quantità esportata dei prodotti compensatori principali;
- quando l'importo degli interessi compensativi, calcolati conformemente al paragrafo 4, non ecceda 20 ecu per ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica;
- quando il titolare dell'autorizzazione chieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esenti da negligenza o raggiunti da parte sua, rendono impossibile o economicamente

(*) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(†) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.